



**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI DALLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISTOIA, NONCHÉ DEL RECUPERO DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO NEI CASI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI IN MATERIA**

**DISCIPLINARE DEL SERVIZIO**  
approvato con determinazione n. 227/2019  
CIG: 7790461BC8

**PREMESSA**

Il Comune di Pistoia intende affidare in concessione il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nel territorio del Comune di Pistoia, nonché del recupero dei veicoli in stato di abbandono nei casi previsti dal Codice della Strada e dalle altre leggi in materia, alle Ditte che manifestino il proprio interesse a svolgere tale servizio, alle condizioni in dettaglio meglio specificate nel presente Disciplinare, ed in possesso dei prescritti requisiti.

**Art. 1 – Definizioni**

Per “impresa”, “appaltatore”, “aggiudicatario”, “ditta aggiudicataria”, “fornitore”, “operatore economico”, “ditta” o “concessionario” si intende il soggetto / i soggetti al quale / ai quali sarà affidato il servizio di cui al presente Disciplinare.

Per “stazione appaltante”, “amministrazione”, “amministrazione comunale”, “A.C.” o “Ente” si intende l’Amministrazione Comunale di Pistoia che affida all’Impresa quanto previsto dal presente Disciplinare.

Per “Comando” o “Polizia Municipale” si intende il Comando di Polizia Municipale di Pistoia

**Art. 2 – Oggetto del servizio**

La concessione ha per oggetto, in regime di non esclusiva, il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli che sostano in violazione delle norme del Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, ovvero quando ciò si renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni normative, solo su espressa attivazione da parte della Polizia Municipale:

- a. rimozione, trasporto e custodia, di veicoli di ogni categoria come disciplinato nell’art. 159 ed art. 215 del D. Lgs 285/1992 – Codice della Strada e dagli artt. 354 e 397 del D.P.R. 495/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada – vedasi successivo Art. 7;
- b. rimozione, trasporto e custodia ovvero spostamento di veicoli di ogni categoria in sosta regolare, eseguiti a richiesta della Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, nei casi contingibili ed urgenti determinati da calamità, attività manutentive che comportino interventi indifferibili – vedasi successivo Art. 8;
- c. rimozione, trasporto e custodia di veicoli incidentati – vedasi successivo Art. 9.

- d. rimozione, trasporto e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia – vedasi successivo Art. 10;
- e. il recupero dei veicoli di ogni categoria in stato di abbandono o rifiuti ex D.Lgs. 209/03 e D.Lgs. 152/06 – vedasi successivo Art. 11;
- f. soccorso dei veicoli dell'Amministrazione Comunale e loro trasporto presso la propria sede, ovvero presso l'officina autorizzata alla loro riparazione, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.

### **Art. 3 – Ambito territoriale**

La presente concessione ha come oggetto i servizi individuati nel dettaglio all'articolo 2, svolti nel territorio del Comune di Pistoia, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Municipale per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, nei casi in cui questa sia necessaria a norma di legge.

Nel caso di trasporto di veicoli in presunto stato di abbandono o rifiuti, il trasporto potrà essere disposto anche fuori dal territorio comunale, laddove l'impresa individuata dall'Amministrazione Comunale per l'eventuale demolizione del veicolo, per il quale sia stato determinato lo stato di abbandono, si trovi fuori dal territorio del Comune di Pistoia.

Il trasporto dei veicoli direttamente per conto dei privati al di fuori del territorio comunale è soggetto alle tariffe determinate dall'impresa, nel libero accordo della parti.

### **Art. 4 – Modalità di affidamento ed esecuzione del servizio e durata della concessione**

1. Il servizio verrà affidato con il sistema della "rotazione", con turni mensili, con ciascun operatore economico in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Disciplinare e di quelli previsti dall'Art. 354 del D.P.R. 495/92, secondo il calendario annuale che sarà predisposto dal Comando Polizia Municipale di Pistoia, mediante sorteggio della Ditta che darà avvio al servizio e predisposizione del crono programma degli interventi di ciascuna Ditta.
2. Si procederà all'affidamento anche in presenza di un solo operatore economico disponibile.
3. Il servizio deve essere garantito tutto l'anno, festivi compresi, e per l'arco delle 24 ore giornaliere.
4. Analogamente, dovrà essere garantita la restituzione dei veicoli rimossi, agli aventi titolo, per tutto l'anno, festivi compresi, e per l'arco delle 24 ore giornaliere.
5. L'Impresa dovrà garantire il servizio con l'impiego di almeno due veicoli adibiti a soccorso stradale e rimozione, aventi le caratteristiche di cui all'art. 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (comprovate da idonea documentazione con gli estremi di identificazione ed omologazione dei mezzi impiegati). La stessa dovrà essere in possesso di idoneo veicolo per il recupero dei mezzi a due ruote.
6. La concessione ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di consegna del servizio al primo operatore economico sorteggiato, anche in assenza della firma del relativo contratto. Ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto, stante il rilevante interesse pubblico del medesimo.
7. L'Amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice

della Strada), a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al rinnovo dell'affidamento, mediante comunicazione scritta, da inoltrare entro 60 giorni dal termine di scadenza, per un periodo massimo pari alla durata della stessa.

8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).

#### **Art. 5 – Valore stimato della concessione**

Il valore biennale della concessione è stimato in € 54.000,00 (euro cinquantaquattromila//00), oltre Iva come per legge.

Tale importo è calcolato sulla base dei flussi di cassa che questa Amministrazione, in via presuntiva e senza alcuna garanzia di conseguimento, ritiene possano derivare dalla gestione del servizio.

Nel caso di rinnovo, ai sensi del precedente Art. 4, il valore complessivo stimato per i 4 anni (2 + 2) è pari a € 108.000,00 (euro centottomila//00), oltre Iva come per legge.

#### **Art. 6 – Remunerazioni corrispettivo di concessione**

Il servizio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione Comunale di Pistoia, consistendo la remunerazione del concessionario nell'introito delle tariffe di cui al D.M. 401/1998, così come aggiornate dalla Delibera di Giunta Comunale n. 16/2019.

Il concessionario, infatti, per lo svolgimento del servizio in oggetto applicherà ai proprietari e/o soggetti aventi la disponibilità dei veicoli rimossi o da rimuovere, le tariffe di cui al Decreto Ministeriale del 04/09/1998 n. 401, così come aggiornate dalla Delibera di Giunta Comunale n. 16/2019.

Tali tariffe sono riportate in Allegato al presente Disciplinare, che ne forma parte integrale e sostanziale.

#### **Art. 7 – Rimozione, trasporto e custodia - lett a. Art. 2**

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende rimozione, trasporto, custodia dei veicoli di ogni categoria, le operazioni disposte ai sensi degli articoli 159, 215 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. La rimozione e il trasporto avvengono mediante i veicoli di cui all'articolo 12 – Obblighi del Concessionario - del presente disciplinare

3. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Municipale. Il verbale dovrà essere compilato dagli Operatori della Polizia Municipale e sottoscritto da questi, dal dipendente del Concessionario e, se presenti ma si debba procedere alla rimozione nel caso di cui al comma successivo, ultimo periodo, anche dal conducente o dal proprietario del veicolo, ovvero da altro avente titolo, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

4. Nel caso in cui sopraggiunga durante le operazioni di rimozione il conducente o il proprietario, ovvero altro soggetto di cui all'articolo 196 del Codice della Strada, dovrà essere disposta l'immediata restituzione del veicolo previo pagamento delle spese riferite alle operazioni effettivamente eseguite, direttamente a mani del dipendente incaricato dal Concessionario il quale rilascia ricevuta del pagamento secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale, ai sensi

dell'articolo 397, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. Il mancato pagamento delle spese comporta la rimozione del veicolo, salvo diverso accordo di natura privatistica tra il Concessionario e il conducente o avente titolo che non impegna in alcun modo l'Amministrazione concedente.

5. Qualora l'intervento non possa essere avviato nell'arco di tempo previsto all'art. 12, l'avente titolo, nel caso sopraggiunga durante le operazioni di rimozione, ha diritto di rientrare nella disponibilità del veicolo senza alcun onere diverso da quello relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In tali casi l'Amministrazione potrà provvedere alla contestazione del disservizio, nelle modalità previste dal presente disciplinare.

6. I veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'art. 12, dove rimarranno sino alla restituzione all'avente titolo, ovvero sino a quando saranno alienati ai sensi del D.P.R. 12 febbraio 2001, n.189, nel caso di mancato ritiro nei tempi e con le modalità ivi indicate.

7. I veicoli che, in seguito ad accertamenti successivi, sono sottoposti previo nuovo verbale di accertamento, ai sensi degli artt. 213 e 214 del Codice della Strada, a sequestro e/o fermo amministrativo e per i quali, a seguito di scrupolosa ricerca, non sia stato possibile affidare la custodia agli aventi titolo, saranno trasferiti a cura e spese del Concessionario presso i depositi autorizzati dalla Prefettura di Pistoia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del Codice della Strada e degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. e del D.P.R. 12 febbraio 2001, n.189, nonché delle direttive del Ministero dell'Interno in materia di applicazione della rimozione dei veicoli.

#### **Art. 8 – Rimozione e custodia, ovvero spostamento - lett b. Art. 2**

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, non correlate all'applicazione di sanzioni accessorie.

2. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Municipale, e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del presente disciplinare, dando preferenza allo spostamento dei veicoli nelle immediate adiacenze.

3. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Municipale. Il verbale dovrà essere compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Municipale e sottoscritto dagli stessi, dal dipendente del Concessionario, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

4. Per le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo nonché per lo spostamento di veicoli che espongono un contrassegno invalidi, se necessario, nulla sarà dovuto né da parte del Comune di Pistoia né da parte dei proprietari dei veicoli o aventi titolo.

#### **Art. 9 – Rimozione e custodia dei veicoli incidentati - lett c. Art. 2**

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in sinistri stradali per i quali sia comunque intervenuta la Polizia Municipale.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo sia disposta l'applicazione di sanzioni accessorie che determinano la rimozione, il fermo o il sequestro amministrativo, ovvero se non è necessario procedere al sequestro penale del veicolo e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 7 della presente convenzione, in quanto applicabili.
3. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Municipale, nel caso in cui il conducente o l'aveente titolo non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del veicolo dalla pubblica via o comunque, salvo sia possibile lasciare in sosta regolare il veicolo sinistrato, debitamente chiuso, ove non presenti pericolo per la pubblica incolumità.
4. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse del conducente o dell'aveente titolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo. Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa.
5. Salvo diversa indicazione da parte dell'aveente titolo, ovvero della Polizia Municipale, i veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'articolo 12, dove rimarranno sino alla restituzione.
6. Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del conducente, del proprietario o di altro aveente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il Concessionario, ove richiesta la sua prestazione.

#### **Art. 10 – Rimozione e custodia dei veicoli oggetto di reato - lett d. Art. 2**

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia degli stessi.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo sia disposto il sequestro penale del veicolo e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del presente disciplinare, in quanto applicabili.
3. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Municipale, nel caso in cui l'aveente titolo non risulti reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi sul posto a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo.
4. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse dell'aveente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa.
5. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Municipale. Il verbale dovrà essere compilato dagli Operatori della Polizia Municipale e sottoscritto dagli stessi, dal dipendente del Concessionario, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

6. Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il Concessionario, ove richiesta la sua prestazione e pertanto non è necessario redigere il verbale di cui al comma precedente.
7. Salvo diversa indicazione da parte dell'avente titolo, ovvero della Polizia Municipale, i veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'articolo 12, dove rimarranno sino alla restituzione.
8. Ove il veicolo sia stato rimosso in applicazione di sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada e solo in seguito si accerti che lo stesso era provento di reato, il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia deve essere curato direttamente dal Concessionario nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente e/o nei confronti dell'avente diritto alla restituzione.
9. Per eventuali rimozioni di veicoli che restano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per accertamenti di polizia giudiziaria o per provvedimenti penali, le spese verranno liquidate secondo le tariffe e modalità previste dalla stessa Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 11 – Recupero dei veicoli in stato di abbandono o rifiuti - lett e. Art. 2**

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione, traino, custodia e restituzione di veicoli considerati, ai sensi di legge, dal Comando di Polizia Municipale quali veicoli in stato di abbandono o rifiuti.
2. Gli interventi in questione dovranno essere realizzati entro e non oltre 3 giorni lavorativi a far data da quello di richiesta da parte della Polizia Municipale e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del presente disciplinare, in quanto applicabili.
3. I veicoli potranno essere ritirati dagli aventi diritto entro i termini di legge, a condizione che gli stessi paghino al Concessionario le spese sostenute per il trasporto e la custodia dei veicoli in questione, in applicazione delle tariffe di cui al precedente art. 6 del presente Disciplinare di servizio.
4. Qualora i veicoli non siano ritirati nei termini di legge, le spese di intervento rimozione e custodia potranno essere, direttamente dall'Impresa, addebitate ai proprietari; fermo restando che nessuna spesa o indennizzo di sorta potrà essere richiesto al Comune di Pistoia, rimanendo quei costi in carico all'Impresa.
5. Trascorsi i termini di legge, in assenza di ritiro da parte degli aventi titolo, il concessionario dovrà trasportare tali veicoli presso un centro di raccolta autorizzato ed indicato dalla Polizia Municipale, per la conseguente alienazione e/o distruzione; l'eventuale ricavato servirà alla soddisfazione, in ordine di priorità, delle spese di rimozione e di custodia, nonché della sanzione pecuniaria, qualora non versata; l'eventuale residuo verrà restituito all'avente diritto.

#### **Art. 12 – Obblighi del concessionario**

- a. Il concessionario è tenuto a disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno due autoveicoli immatricolati ad uso speciale per soccorso stradale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), nonché di idonea area di deposito che permetta il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall'art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 comma 2 lettera a), b), c) e d); deve inoltre disporre di idoneo veicolo per il recupero dei mezzi a due ruote.

- b.** Il concessionario addetto alla rimozione dei veicoli deve assicurare il servizio senza soluzioni di continuità, per ogni giorno dell'anno, per ventiquattro ore al giorno e deve, inoltre, garantire l'apertura della depositaria, per consentire il ritiro dei veicoli rimossi da parte degli utenti, tutti i giorni sia feriali che festivi, sempre per ventiquattro ore al giorno.
- c.** Il concessionario dovrà intervenire su chiamata del Comando di Polizia Municipale di Pistoia con l'automezzo più idoneo al tipo di intervento segnalato e dovrà raggiungere la località indicata nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 20 minuti, salvo imprevisti che dovranno essere tempestivamente comunicati e giustificati al Comando, che sarà così posto in grado di disporre diversamente.
- d.** Il concessionario provvederà in ogni caso alla rimozione dei veicoli solo su richiesta ed alla presenza degli Operatori di Polizia Municipale preposti alla vigilanza a norma di legge (art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285).
- e.** Il concessionario non potrà in nessun caso agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell'ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio del Comando di Polizia Municipale.
- f.** Effettuata la rimozione, l'impresa concessionaria provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia all'interno dell'area individuata in sede di istanza di partecipazione, che abbia i requisiti previsti dalle attuali normative. Ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 il concessionario responsabile del deposito assume la veste giuridica del custode e i relativi obblighi.
- g.** Il concessionario deve allestire presso la depositaria un ufficio per la conduzione del servizio, compresa la gestione degli incassi a fronte della riconsegna ai proprietari dei veicoli rimossi. L'ufficio dell'impresa deve essere decorosamente tenuto e fornito di una utenza telefonica e di almeno un telefono portatile, ovvero cellulare, al fine di garantire l'immediato collegamento con la Sala Operativa del Comando di Polizia Municipale.
- h.** Nell'ufficio del concessionario devono essere esposte, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.
- i.** Il concessionario provvederà a comunicare giornalmente al Comando di Polizia Municipale l'elenco dei veicoli rimossi e di tutti gli interventi effettuati; la comunicazione dovrà avvenire in via informatica, secondo indicazioni fornite dallo stesso Comando.
- j.** Il concessionario provvederà, inoltre, a comunicare al Comando Polizia Municipale, con cadenza settimanale, l'elenco dei veicoli ritirati dai proprietari, con l'indicazione della data della rimozione e del ritiro, la targa della vettura, il numero della fattura, la somma fatturata (scorporando l'importo dovuto per la rimozione e l'importo dovuto per i giorni di custodia) con l'evidenza dell'imponibile.
- k.** Nel caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi quindici giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al Comando Polizia Municipale al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. Anche in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.
- l.** Il concessionario, quale sostituto dell'Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art. 1766 c.c. e s.s., salvo quanto diversamente stabilito dal presente disciplinare. Per il medesimo

motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe che, con il presente atto, il concedente stabilisce per ogni intervento e per ogni giorno di custodia come da D.G.C. n. 16 del 30/01/2019 – vedasi Allegato

**m.** Ai sensi dell'art. 1771 c.c. il concessionario non potrà richiedere all'Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia, prima della scadenza della presente concessione. Al termine della presente concessione il concessionario è tenuto alla consegna, ai sensi dell'art. 1771 c.c. dei veicoli non ritirati dai proprietari, all'Amministrazione o al nuovo concessionario. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.

**n.** Al concessionario è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a norma di legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall'Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto. Al concessionario è fatto altresì obbligo di rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali.

**o.** Nel caso di veicoli rimossi per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte del competente ufficio, senza alcun addebito di spesa. Anche in questo caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.

**p.** Il concessionario rinuncia ad ogni compenso quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell'art. 354 del DPR 495/92.

#### **Art. 13 – Personale adibito al servizio**

Il concessionario del servizio dovrà garantire l'impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste dalla vigente normativa; dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente.

Il Concessionario si obbliga a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). Il concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori.

Il personale impiegato dovrà essere amministrato dal concessionario, dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le generalità del personale che intende impiegare.

L'Amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inadatto all'espletamento del servizio. In tal caso, il concessionario dovrà provvedervi immediatamente.

Il Comune di Pistoia resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere.

#### **Art. 14 – Custodia dei veicoli rimossi**

I veicoli rimossi dovranno essere custoditi in area idoneamente attrezzata e dotata di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art.397 D.P.R.



495/1992 e s.m.i., di proprietà della Ditta convenzionata o, comunque, da reperirsi a proprio interessamento e spesa, all'interno del territorio comunale ad una distanza non superiore a km. 15 dal centro della Città di Pistoia.

La depositaria dovrà essere in regola dal punto di vista edilizio, dotata delle misure di sicurezza/antincendio nonché delimitata da un muro o altro tipo di recinzione.

Dovrà essere assicurata all'utenza la possibilità di effettuare il pagamento dell'importo dovuto anche con Bancomat e Carta di credito.

Tale depositaria dovrà inoltre essere organizzata in modo che sia rilasciata immediatamente all'utente ogni documentazione relativa al servizio erogato, in osservanza di qualsiasi previsione contrattuale o legislativa. L'ufficio adibito al ricevimento dell'utenza per la trattazione delle pratiche e per la restituzione dei veicoli, dovrà risultare accessibile senza impedimenti costituiti da barriere architettoniche nonché tenuto in condizioni di decoro e corredato di segnaletica esterna che lo renda facilmente riconoscibile all'utenza.

Nel caso in cui l'area in oggetto sia dichiarata inidonea dalle competenti autorità preposte al controllo e la sopravvenuta indisponibilità del deposito, comporterà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la decadenza dalla Concessione.

Il concessionario è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile, ove non intenda assumere personalmente tale qualifica, che assume la figura di custode giudiziario.

Il responsabile della custodia assume comunque gli obblighi di cui all'art. 1768 e seguenti del Codice Civile; tutti gli addetti al deposito, di cui dovrà essere fornito al Comando Polizia Municipale e tenuto costantemente aggiornato l'elenco, dovranno essere muniti di tesserino recante nome, cognome, fotografia e denominazione della società di dipendenza.

Tutti i veicoli dovranno essere custoditi con diligenza ed, in particolare, i motoveicoli e i ciclomotori dovranno essere mantenuti al riparo degli agenti atmosferici.

#### **Art. 15 – Restituzione del veicolo rimosso**

1. La riconsegna dei veicoli rimossi, da parte del Concessionario, alle persone che provino di averne titolo, è subordinata alla riscossione delle spese di intervento, rimozione e custodia ai sensi dell'art. 215, comma 2 del Codice della Strada, attestato da apposita ricevuta fiscale/fattura del Concessionario ed in conformità alle modalità previste dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (art. 397).

2. Prima di procedere con la restituzione del veicolo rimosso, il Concessionario dovrà pertanto assicurarsi che siano state pagate tutte le spese di intervento, rimozione e custodia.

3. Ove il Concessionario intenda restituire il veicolo dietro promessa di pagamento della persona vincolata, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento.

4. Dell'avvenuta restituzione, ai sensi dell'art. 397 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, il personale dipendente del Concessionario addetto al servizio ed a tal fine espressamente incaricato, deve redigere apposito verbale attestante che, a seguito delle operazioni di rimozione, il veicolo che ne è stato oggetto non ha subito danni palesi o occulti, ovvero che li ha subiti, dandone, in questo caso, circostanziata descrizione.

5. Il verbale è sottoscritto anche dalla persona cui il veicolo è riconsegnato la quale può richiedere che vi siano accluse le proprie dichiarazioni; copia del verbale è rilasciata all'avente titolo.

6. A fronte del pagamento, il Concessionario rilascerà regolare ricevuta fiscale/fattura che dovrà contenere esplicitamente gli importi relativi alle singole voci delle tariffe applicate.

7. Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti all'interno del veicolo, il Concessionario informerà il Comando per il necessario intervento di personale della Polizia Municipale. Degli oggetti restituiti sarà redatto apposito verbale, in triplice copia, sottoscritto dal custode, dall'avente titolo e dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti.

8. Dei veicoli rimossi e giacenti in deposito, ovvero di quelli riconsegnati, il Concessionario provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera, comprensiva dei verbali di rimozione o di accertamento dei danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia degli stessi.

9. Nel caso di mancato ritiro del veicolo e di conseguente non recupero delle spese di rimozione da parte del concessionario, il Comando di Polizia Municipale si attiverà per l'alienazione o la distruzione del veicolo secondo le normative vigenti ed in tal caso, l'eventuale ricavato servirà alla soddisfazione, in ordine di priorità, delle spese di rimozione e di custodia, nonché della sanzione pecuniaria, qualora non versata; l'eventuale residuo verrà restituito all'avente diritto.

10. In caso di accoglimento del ricorso, proposto al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e contro la sanzione accessoria della rimozione, ai sensi dell'art. 215, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione.

11. Qualora oggetto della rimozione a seguito di violazione alle norme del Nuovo Codice della Strada sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo, il Concessionario dovrà verificare che sia stata interamente pagata l'irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero abbia versato la cauzione prevista dall'articolo 207 del Nuovo C.d.S.; in carenza di ciò, il Concessionario, avvisata la Polizia Municipale, non restituirà il veicolo in questione.

#### **Art. 16 – Casi particolari nei quali può essere richiesto l'intervento di altri soggetti**

In occasione di particolari contingenze, particolari manifestazioni od eventi ed altri rilevanti avvenimenti di interesse pubblico, ovvero allorché il singolo operatore economico risulti inadeguato a fronteggiare le necessità operative, ovvero vi sia momentanea indisponibilità per avaria, il Comando di Polizia Municipale è autorizzato a servirsi dei veicoli appartenenti ad altri soggetti, pubblici o privati, anche non ricompresi nella turnazione annuale di cui all'art. 4 del presente disciplinare.

#### **Art. 17 – Responsabilità**

L'iniziativa e la responsabilità del servizio, per quanto riguarda la legittimità degli interventi di rimozione dei veicoli, rimane prerogativa degli operatori di Polizia di cui all'art. 12 del codice della strada che dispongono la rimozione, ai sensi del citato articolo 159, comma 1°, del D. L. 30/04/1992 n. 285. La responsabilità delle operazioni tecniche di rimozione rimane a carico delle Ditte convenzionate e del loro personale dipendente.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente disciplinare.

Il Concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente Disciplinare.

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina viaria e sarà direttamente responsabile di ogni violazione relativa.

Ogni responsabilità per danni a cose o a persone che possano comunque derivare al Comune o a terzi in ragione dell'espletamento del servizio o per altre cause allo stesso connesse, sarà a totale ed esclusivo carico del Concessionario che, pertanto manleverà e terrà indenne il Comune ed il personale dallo stesso dipendente, da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata in violazione a quanto descritto.

#### **Art. 18 – Requisiti del concessionario**

Sono ammessi a presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti:

1. di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e smi (assunzioni obbligatorie persone disabili)
3. inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012
4. insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
5. di carattere professionale di cui all'art. 83 del D. Lgs 50/2016, consistente nell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto del presente disciplinare di servizio
6. della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Dichiara sotto la propria piena responsabilità civile e penale, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 354 D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e di essere fornito di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, avente un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni) e l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'assunzione del contratto.

Il concessionario attesta, inoltre, che tale polizza copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della prevista convenzione e comprende le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. A tale proposito il concessionario solleva il Comune di Pistoia da ogni responsabilità sia per l'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi durante la vigenza della convenzione, sia per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.

Il venir meno dei requisiti previsti dall'art.354 del D.P.R.495/1992 comporta la revoca della concessione.

Resta ferma la necessità, da parte del concessionario, di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. 04/09/1998, n.401.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, a pena d'esclusione. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **Art. 19 – Cessione o subappalto**

Le Ditte convenzionate non potranno cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza della convenzione e perdita della cauzione, oltre al diritto dell'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni eventuali.

In caso di infrazione alle norme del presente disciplinare, commessa dal subconcessionario occulto, unico responsabile verso il Comune di Pistoia e verso terzi sarà ritenuta la Ditta convenzionata.

#### **Art. 20 – Impedimento temporaneo – sostituzione del servizio**

In presenza di situazioni impreviste che impediscono il regolare svolgimento del servizio, la Ditta convenzionata dovrà darne tempestivo e preventivo avviso al Comando di Polizia Municipale specificando le cause ed i previsti tempi di interruzione del servizio. E' ammessa la sostituzione nel servizio per comprovati motivi, previo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione Comunale, da parte di soggetti esterni alla convenzione solo se il servizio viene garantito con i veicoli di cui al precedente Art. 12 e con custodia nelle aree di cui al precedente Art. 14.

#### **Art. 21 – Vigilanza sulla regolarità del servizio**

La Polizia Municipale si riserva, in ogni momento, la possibilità di effettuare, sempre con proprio personale, sopralluoghi e controlli per la verifica della sussistenza non solo dei requisiti e dei presupposti documentati dalla Ditta, ma anche della corretta organizzazione del servizio.

Il Concessionario sarà preventivamente invitato a partecipare ai sopralluoghi, mediante designazione di uno o più rappresentanti che fornirà supporto, informazioni e ogni documento utile ai controlli in questione.

Il Comune si riserva di effettuare, a proprie spese, eventuali indagini conoscitive al fine di verificare l'efficacia ed efficienza del servizio, nonché al fine di misurare il grado di soddisfazione dell'utenza. In caso di difformità, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere all'applicazione di tutte le sanzioni e penali previste dal presente Disciplinare e nei casi più gravi, se ne ricorrano i presupposti, potrà revocare la concessione del servizio, con ciò incamerando la cauzione definitiva.

#### **Art. 22 – Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto di concessione**

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento delle condizioni previste dal presente disciplinare, nei limiti imposti dal medesimo, il Comune di Pistoia potrà, senza formalità di sorta ma con semplice

comunicazione, risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., fatta salva l'applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale, così come inalterata sarà la possibilità per l'Ente comunale di avviare una richiesta di risarcimento dell'eventuale danno subito dal Comune medesimo ed imputabile all'inadempiente Concessionario.

Al fine dell'applicazione della disposizione di cui al presente articolo si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio, il ritardo che per proprie modalità o per propria entità, origini la necessità, per il Comune di Pistoia, di provvedere all'effettuazione dell'intervento attraverso modalità alternative.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione, l'amministratore delegato o il rappresentante legale dell'impresa o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il rapporto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il rapporto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e i requisiti specifici richiesti dall'art. 354 Reg. Esecuzione del C.d.S. Verranno, altresì, osservati gli artt. 135 (risoluzione del contratto per reati accertati) e 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 23 – Sanzioni**

In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento del servizio, di mancato rispetto delle tariffe o di qualsiasi altro inadempimento alla prescrizioni previste o richiamate nel presente disciplinare, si procederà a contestazione scritta con lettera raccomandata A.R. ovvero inoltro tramite PEC al diretto interessato, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. All'esito della valutazione di quanto sopra, il Dirigente della Polizia Municipale, ove reputi comunque sussistente l'inadempienza del concessionario, procederà ad incamerare la somma prevista quale corrispettivo per ciascuna sanzione rivalendosi sulla somma garantita a titolo di cauzione secondo le procedure di legge, secondo lo schema che segue:

- a) per la prima inadempienza richiamo formale;
- b) per la seconda inadempienza nel corso di ogni biennio di vigenza della prevista convenzione: SANZIONE PECUNIARIA DI € 150,00;
- c) per la seconda inadempienza nel corso dello stesso periodo: SANZIONE PECUNIARIA DI € 300,00
- d) per la terza inadempienza nel corso dello stesso periodo: SANZIONE PECUNIARIA DI € 500,00
- e) per la quarta inadempienza nel corso dello stesso periodo: revoca della concessione con incameramento della cauzione definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per eventuali altri danni subiti dall'Amministrazione, comprese le spese ed i compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente, in proprio, o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

#### **Art. 24 – Cauzione definitiva**

Nel rispetto dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, ogni concessionario, prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell'eventuale consegna urgente del servizio, deve costituire una garanzia,

denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia deve essere costituita per tutta la durata del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, con l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

L'Amministrazione comunale si riserva l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

#### **Art. 25 – Oneri di custodia**

In ogni caso di cessazione degli effetti della prevista convenzione, restano fermi gli oneri di custodia a carico del concessionario fino ad esaurimento dei rapporti pendenti.

#### **Art. 26 – Controversie**

Per qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria dovesse sorgere tra Comune di Pistoia e le Ditte convenzionate in ordine alla concessione, sarà competente il Foro di Pistoia e, se la questione attiene aspetti pubblicistici, il TAR di Firenze.

#### **Art. 27 – Spese**

Qualsiasi spesa inerente il contratto, o consequenziale a questo, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a carico delle Ditte convenzionate. Tali Ditte assumono a loro completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'affidamento di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli, nei confronti di Comune di Pistoia.

#### **Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità**

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. Qualora non assolva a detti obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3. Il Concessionario è tenuto ad inserire, nei contratti con sub appaltatori / sub contraenti, le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai precedenti commi.

#### **Art. 29 – Costituzione in mora**

I termini e le comminatorie contenuti nel contratto operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune di Pistoia della costituzione in mora delle Ditte convenzionate

### **Art. 30 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali**

Il Comune di Pistoia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura, potrà trattare i dati personali dell'affidatario sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pistoia.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, gli interessati potranno visitare il sito [www.comune.pistoia.it](http://www.comune.pistoia.it), accedendo alla sezione privacy.

### **Art. 31 – Riservatezza**

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente paragrafo.

Il concessionario potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del concessionario medesimo a gare di appalto.

Il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016.

### **Art. 32 – Domicilio**

Per tutti gli effetti del previsto atto convenzionale le Ditte eleggono il proprio domicilio presso la sede legale risultante dalla certificazione della Camera di Commercio.

### **Art. 33 – Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Sergio Bedessi, Dirigente del Servizio Polizia Municipale del Comune di Pistoia.

### **Art. 34 – Rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle leggi e regolamenti nazionali e comunitari in vigore.